

	Allegato "C" al Repertorio n.42672 - Raccolta n.20247	
	STATUTO "STRATOS APS"	
	Costituzione-Denominazione-Sede-Durata	
	Art.1. L'Associazione denominata "STRATOS-APS", di seguito	
	indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto	
	legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come	
	"Codice del Terzo settore") e dalle norme del Codice civile	
	in tema di associazioni. L'associazione, ove previsto, ricom-	
	prenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'i-	
	scrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS). L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bari.	
	L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del sud-	
	detto Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita	
	delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione	
	agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della pro-	
	vincia di Bari e intende operare anche in ambito nazionale	
	e/o internazionale dove potrà istituire sezioni o sedi secon-	
	darie. L'Associazione ha durata illimitata.	
	Art.2 L'associazione "STRATOS-APS" si ispira ai principi di	
	democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue e-	
	esclusivamente finalità di solidarietà sociale.	
	Finalità e attività	
	Art. 3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, fina-	
	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso	
	l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore dei	
	1	

	propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguen-	
	ti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Co-	
	dice del Terzo Settore:	
	a) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, attività, anche edito-	
	riali, di promozione e diffusione della cultura e della pra-	
	tica del volontariato e delle attività di interesse generale	
	di cui al presente articolo;	
	b) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché	
	attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	c) formazione universitaria e post-universitaria;	
	d) prestazioni socio-sanitarie;	
	e) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata;	
	f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa.	
	Ed in particolare persegue le seguenti finalità:	
	a) promuovere attività culturali, formative, artistiche o ri-	
	creative di interesse sociale, educativo, editoriale, di pro-	
	mozione e diffusione della cultura e della pratica del	
	2	

	volontariato;	
	b) favorire l'inclusione sociale di soggetti svantaggiati,	
	portatori di disabilità, disagio psichico, minoranze di ogni	
	tipo e alle loro famiglie, al fine di migliorare la loro con-	
	dizione sociale e culturale;	
	c) creare un'area di interesse socio-culturale dove poter cu-	
	rare ogni tipo di implicazione tra l'uomo e il suo patrimonio	
	espressivo;	
	d) sostenere e tutelare i professionisti che lavorano nel	
	campo delle arti terapie a livello operativo, scientifico, di	
	ricerca e di formazione;	
	e) essere sensibile alla tutela dei diritti civili, ambienta-	
	li e nella promozione della creatività, della cultura e	
	dell'arte, valorizzando le risorse storiche, artistiche, uma-	
	ne e culturali del territorio in cui l'Associazione opera;	
	f) proporre e garantire qualità dei contenuti, partendo dal	
	presupposto che anche cultura e competenza possano generare	
	benessere spirituale e materiale;	
	g) promuovere e divulgare in ogni contesto sociale e so-	
	cio-sanitario l'applicazione delle Terapie Espressive, delle	
	Medicine complementari e Discipline terapeutiche psico-corpo-	
	ree attraverso la realizzazione di progetti formativi speci-	
	fici ad esse collegati;	
	h) garantire l'integrità della formazione delle discipline	
	contemplate secondo dei disciplinari formativi elevati e	
	3	

	l'integrazione delle stesse Discipline nel tessuto sociale;	
	i) promuovere il benessere della persona attraverso attività	
	educative, sociali e terapeutiche svolte da operatori quali-	
	ficati che favoriscano la comunicazione, la relazione, l'ap-	
	prendimento, la motricità, l'espressione e altri rilevanti o-	
	biettivi al fine di soddisfare le necessità fisiche, emozio-	
	nali, mentali, sociali, cognitive in ambito educativo, riabi-	
	litativo e terapeutico.	
	Art.4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti	
	attività:	
	a) Attività di formazione specifica per personale docente e	
	non docente (personale ATA) nei seguenti ambiti: AMBITI TRA-	
	SVERSALI: Didattica e metodologie; Metodologie e attività la-	
	boratoriali; Innovazione didattica e didattica digitale; Di-	
	dattica per competenze e competenze trasversali; Gli appren-	
	dimenti. AMBITI SPECIFICI: Educazione alla cultura economica;	
	Orientamento e Dispersione scolastica; Bisogni individuali e	
	sociali dello studente; Problemi della valutazione individua-	
	le e di sistema; Alternanza scuola-lavoro; Inclusione scola-	
	stica e sociale; Dialogo interculturale e interreligioso; Ge-	
	stione della classe e problematiche relazionali; Conoscenza e	
	rispetto della realtà naturale e ambientale; Tutela della sa-	
	lute e sicurezza nei luoghi di lavoro; Sviluppo della cultura	
	digitale ed educazione ai media; Cittadinanza attiva e lega-	
	lità; Didattica delle singole discipline previste dagli	
	4	

	ordinamenti.	
	b) percorsi di formazione afferenti alle Arti tutte, alle Te-	
	rapie Espressive, in particolare alla musicoterapia, alle me-	
	dicine complementari e alle discipline terapeutiche psi-	
	co-corporee, allo sviluppo personale attraverso corsi ricono-	
	sciuti in accordo con altre organizzazioni e enti preposti e	
	a riunioni periodiche locali, convegni e congressi nazionali	
	e internazionali;	
	c) corsi di formazione in ambito socio-educativo e sanitario;	
	d) concerti, rappresentazioni teatrali e di danza, performing	
	arts, presentazioni, incontri, dibattiti, conferenze, rea-	
	ding, seminari, cineforum, mostre d'arte, corsi di musica,	
	teatro e arte per tutte le fasce d'età, trasmissioni radiofo-	
	niche, eventi di divulgazione delle Arti e delle Arti	
	Terapie;	
	e) attività editoriali: pubblicazione di un bollettino, pub-	
	blicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli	
	studi e delle ricerche compiute;	
	f) spazi di ascolto, supporto, consulenza e servizi alle	
	famiglie;	
	g) attività di umanizzazione delle cure;	
	h) tutte le suddette attività potranno essere svolte avvalen-	
	dosi anche di strumenti digitali e/o virtuali;	
	i) ogni altra attività non specificamente menzionata in tale	
	elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché	
	5	

	coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne	
	il raggiungimento.	
	Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione	
	si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato	
	dei propri associati o delle persone aderenti agli enti asso-	
	ciati. L'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri	
	organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide fi-	
	nalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e pri-	
	vati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.	
	Art. 6. Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associa-	
	zione potrà svolgere anche attività diverse da quelle di in-	
	teresse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste	
	ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decre-	
	to ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà ope-	
	rata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.	
	Soci	
	Art.7. Possono diventare soci dell' Associazione tutti coloro	
	che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano	
	impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi	
	come associati anche altri enti del Terzo settore o senza	
	scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia supe-	
	riore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di	
	promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica	
	di socio è subordinato al pagamento della quota associativa	
	annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.	
	6	

	Art.8. La domanda di ammissione a socio deve essere presenta-	
	ta al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'acco-	
	glimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'ade-	
	sione del socio è annotata nel libro dei soci.	
	Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere co-	
	municato per iscritto all'interessato specificandone i motivi	
	entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60	
	giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che	
	prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima	
	riunione.	
	Diritti e doveri dei soci	
	Art.10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte	
	le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare	
	con diritto al voto alle assemblee, di essere eletti alle ca-	
	riche sociali e di svolgere le attività comunemente concorda-	
	te. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali	
	previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi	
	entro 15 giorni. Essi hanno inoltre il diritto di recedere,	
	con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza	
	dell'Associazione. I diritti di partecipazione non sono tra-	
	sferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata	
	non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci han-	
	no l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello	
	statuto e degli eventuali regolamenti e di adottare comporta-	
	menti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione.	
	7	

	ne, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associa-	
	ti e tra questi ultimi e gli organi sociali; I soci che ab-	
	biano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun	
	diritto sul patrimonio della stessa.	
	Perdita della qualità di socio	
	Art.11. La qualità di associato si perde:	
	a) per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in	
	ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione	
	scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto imme-	
	diato. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota so-	
	ciale per l'anno in corso;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) per morte:	
	d) per esclusione.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si ren-	
	dano colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti	
	scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme sta-	
	tutarie e/o regolamenti interni, per aver arrecato all'Asso-	
	ciatione danni materiali o morali di una certa gravità, oppu-	
	re che senza adeguata ragione si mettano in condizione di i-	
	nattività prolungata. La perdita di qualità di socio è deli-	
	berata da Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di e-	
	sculsione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 gior-	
	ni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà delibe-	
	rare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.	
	8	

	Volontari	
	Art.12. Sono volontari gli associati che aderiscono all' As-	
	sociazione prestando, per libera scelta e in modo personale,	
	attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche	
	indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'atti-	
	vità del volontario non può essere retribuita in alcun modo	
	nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rim-	
	borsate dall' Associazione soltanto le spese effettivamente	
	sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i li-	
	miti e le condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio	
	Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfe-	
	tario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le	
	spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate an-	
	che a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del-	
	l'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'impor-	
	to di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera	
	del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese	
	e attività di volontariato per le quali è ammessa questa mo-	
	dalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile	
	con qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro subordinato o	
	autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il	
	quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera	
	volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi	
	sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che	
	9	

	prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art.18, com-	
	ma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli in-	
	fortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività	
	di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito	
	registro.	
	Sostenitori	
	Art.13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di so-	
	stenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali,	
	danno un loro contributo economico libero e volontario. I so-	
	stenitori non hanno diritto al voto, non hanno diritto di e-	
	lettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere in-	
	formati delle iniziative che vengono di volta in volta intra-	
	prese dall' Associazione.	
	Lavoratori	
	Art.14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natu-	
	ra, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove	
	necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di inte-	
	resse generale di cui all'art.3 del presente statuto e al	
	perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei la-	
	voratori impiegati nell'attività non può essere superiore al	
	cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento	
	del numero degli associati.	
	Organi Sociali e Cariche Elettive	
	10	

	Art.15. Sono organi dell'Associazione	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio Direttivo;	
	c) l'organo di controllo, laddove eletto	
	d) Il Revisore dei conti, laddove eletto	
	Tutte le cariche sociali sono elettive.	
	L'Assemblea	
	Art.16. L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti	
	i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto	
	nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è	
	presieduta di norma dal Presidente che la convoca:	
	- almeno una volta l'anno;	
	- entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approva-	
	zione del bilancio;	
	- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo	
	- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo	
	degli associati.	
	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce	
	in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazio-	
	ne e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve	
	avvenire almeno il giorno successivo alla prima.	
	Art.17. L'Assemblea è convocata almeno 10 giorni prima del	
	giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r.,	
	ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo	
	sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che	
	11	

	garantiscono la certezza dell'avvenuta ricezione della convo-	
	cazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno,	
	l'ora e la sede della convocazione, l'ordine del giorno con i	
	punti oggetti del dibattito. All'Assemblea sono convocati	
	tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudi-	
	zio definitivo dall'Assemblea.	
	Art.18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- discute e approva il bilancio di esercizio, predisposto dal	
	Consiglio Direttivo;	
	- approvare il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	- definisce il programma generale annuale di attività;	
	- procede alla elezione alla revoca dei consiglieri, determi-	
	nandone previamente il numero dei componenti;	
	- procede eventualmente ad eleggere e revocare i componenti	
	dell'Organo di controllo, determinandone previamente il nume-	
	ro dei componenti;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	alla revisione legale dei conti;	
	- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assem-	
	bleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal	
	Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;	
	- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi so-	
	ciali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita	
	della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.	
	12	

	11;	
	- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento	
	di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;	
	- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; -	
	delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la	
	scissione dell'Associazione;	
	- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine	
	del Giorno;	
	- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza	
	di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per	
	delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce	
	all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è	
	valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli	
	intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero	
	massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assem-	
	blea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione	
	del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia	
	possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa	
	e vota. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconfe-	
	renza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e	
	sia loro consentito di seguire la discussione in modo simul-	
	taneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'As-	
	13	

	semblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il se-	
	gretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente tro-	
	varsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario e il	
	Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi,	
	la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segreta-	
	rio, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel	
	corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la	
	stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che	
	ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione sa-	
	ranno valide. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a	
	maggioranza dei voti.	
	Art. 20. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione,	
	fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea, in prima	
	convocazione, è validamente costituita con la presenza (di	
	persona o per delega) di almeno tre quarti degli associati e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presen-	
	ti; in seconda convocazione è validamente costituita con la	
	presenza (di persona o per delega) di almeno la metà più uno	
	degli associati e delibera con il voto favorevole della mag-	
	gioranza Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione	
	del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole	
	di almeno tre quarti degli associati (presenti di persona o	
	per delega).	
	Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti	
	14	

	del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si	
	procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle	
	cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio se-	
	greto su scheda cartacea o tramite piattaforme digitali che	
	garantiscano l'anonimato, come Google Forms configurato in	
	modalità non tracciabile Le deliberazioni sono immediatamente	
	esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibat-	
	tito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assem-	
	blea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.	
	Consiglio Direttivo	
	Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3	
	a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta	
	eccezione per i primi amministratori che sono nominati	
	dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi	
	componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono esse-	
	re scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate,	
	tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere	
	eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'in-	
	terdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato	
	ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai	
	pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
	I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro e-	
	lezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico na-	
	zionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il	
	nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio	
	15	

		e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la	
		rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o con-	
		giuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli am-	
		ministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono op-	
		ponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico na-	
		zionale del Terzo settore.	
		Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o-	
		gni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia	
		fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convo-	
		cazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale al-	
		meno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail in-	
		viata almeno 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di	
		urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche	
		per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riu-	
		nioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei	
		consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei	
		presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine	
		o comunque riguardanti le persone.	
		Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi po-	
		teri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni	
		atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma	
		di attività che non sia riservato per Legge o per statuto al-	
		la competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:	
		- elegge tra i propri componenti il presidente;	
		- elegge tra i propri componenti il vice presidente;	
		16	

	- elegge il tesoriere e il segretario;	
	- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;	
	- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
	- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;	
	- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;	
	- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	- conferisce procure generali e speciali;	
	- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;	
	- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;	
	- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;	
	- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga	

	attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa	
	fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive	
	per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri	
	scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto	
	della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero	
	superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea	
	per nuove elezioni.	
	Il Presidente	
	Art.26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione	
	ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica	
	quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti	
	di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne	
	quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri	
	o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza	
	o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice	
	Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare	
	provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del	
	Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati	
	motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi	
	risponde personalmente il Presidente.	
	Il Tesoriere	
	Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare	
	i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base	
	delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può	
	essere conferito potere di operare con banche e uffici posta-	
	18	

	li, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti cor-	
	renti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, gira-	
	re assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi	
	operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi sta-	
	tutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presi-dente del Con-	
	siglio per importi il cui limite massimo viene definito dal	
	Consiglio Direttivo. Qualora il Direttivo sia composto da tre	
	membri, la nomina del tesoriere avviene internamente al con-	
	siglio direttivo, che assegna la carica di tesoriere a uno	
	dei suoi componenti.	
	Il Segretario	
	Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere	
	aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea	
	che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia	
	unitamente al libro soci.	
	L'Organo di controllo	
	Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti	
	indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea	
	elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai compo-	
	menti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del	
	Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono	
	essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'artico-	
	lo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo	
	di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere	
	posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo	
	19	

	vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul ri-	
	spetto dei principi di corretta amministrazione, anche con	
	richiesta di chiarimenti e di informazioni, nonché sull'osservanza	
	del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatez-	
	za dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo eserci-	
	ta inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed atte-	
	sta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo	
	settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monito-	
	raggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Or-	
	gano di controllo possono in qualsiasi momento procedere, an-	
	che individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a	
	tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sul-	
	l'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento	
	dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017,	
	la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costi-	
	tuito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. I-	
	noltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo	
	qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità	
	delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di	
	contributi pubblici da gestire.	
	Revisore legale dei conti	

	Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo	
	contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.	
	Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale	
	dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'ap-	
	posito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge,	
	l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico	
	o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni	
	caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei con-	
	ti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità	
	delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di	
	contributi pubblici da gestire.	
	Patrimonio, esercizio sociale e bilancio	
	Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il	
	bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'ap-	
	provazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal	
	rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli	
	oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che il-	
	lustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestio-	
	nale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle	
	finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o	
	entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il	
	bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finan-	
	ziario per cassa.	
	21	

	Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:	
	a) quote associative degli aderenti;	
	b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi	
	internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al so-	
	stegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) attività di raccolta fondi;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e pro-	
	ductive marginali;	
	h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui	
	all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie	
	e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui	
	all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo per-	
	venga all'Associazione. Il Consiglio Direttivo documenta il	
	carattere secondario e strumentale delle attività diverse ri-	
	spetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi,	
	nella relazione di missione o in una annotazione in calce al	
	rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.	
	Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:	
	a) beni immobili e mobili;	
	b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
	c) donazioni, lasciti o successioni;	
	d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	22	

	Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secon-	
	do le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguì-	
	mento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali so-	
	no intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte	
	di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà	
	dell'Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiret-	
	ta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaborato-	
	ri, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di sciogli-	
	mento individuale del rapporto associativo.	
	Libri Sociali	
	Art.35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:	
	a) libro degli associati;	
	b) registro dei volontari;	
	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
	blee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti	
	per atto pubblico;	
	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	direttivo e di eventuali altri organi sociali.	
	Pubblicità e trasparenza	
	Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pub-	
	blicità e trasparenza degli atti relativi all'attività	
	dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o	
	rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il	
	23	

	libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'as-	
	semblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto,	
	dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono esse-	
	re messi a disposizione dei soci per la consultazione anche	
	nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui	
	l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla docu-	
	mentazione vengono indirizzate al Presidente	
	dell'associazione.	
	Bilancio sociale e informativa sociale	
	Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque de-	
	nominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazio-	
	ne dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel pro-	
	prio sito internet o nel sito internet della rete associativa	
	cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017)	
	gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsia-	
	si titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo	
	e ai dirigenti.	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni	
	Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso	
	dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste	
	dell'art. 20, comma 2 dello statuto. In caso di estinzione o	
	scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere	
	diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo ap-	
	provata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo pa-	
	rere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico na-	
	24	

[illegible]

Norma finale

Art.39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.to: Donatella Bellomo - Notar Francesco Paolo Petrera l.s.